

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle finanze e dell'economia

La Sezione dell'agricoltura

in seguito al ritrovamento nelle trappole a feromoni installate in campi di mais in alcune zone del Cantone Ticino di adulti di *Diabrotica virgifera*, un coleottero di origine americana incluso nella lista degli organismi nocivi particolarmente pericolosi in Svizzera (organismo di quarantena);

vista la particolare pericolosità delle sue larve, che attaccano le radici del mais distruggendo interi raccolti e quindi la necessità di applicare misure di lotta atte a tenere sotto controllo il fitofago;

richiamati:

- la Legge federale sull'agricoltura (LAg) del 29 aprile 1998, in particolare l'art. 153;
- l'Ordinanza sulla Salute dei vegetali (OSaV) del 18 ottobre 2018, in particolare gli artt. 8-10, 13, 18, 104-105;
- l'Ordinanza del DEFR e del DATEC concernente l'ordinanza sulla salute dei vegetali (OSaV-DEFR-DATEC) del 14 novembre 2019, in particolare l'allegato 1, sezione 2.3;
- la Direttiva n. 6 dell'Ufficio federale dell'agricoltura del 16.07.2019 concernente "Lotta contro la diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera*)".
- la Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002, in particolare l'artt. 29 e 43;
- il Regolamento sull'agricoltura del 23 dicembre 2003, in particolare gli artt. 65-69;
- la Legge sulla procedura amministrativa (LPAm) del 24 settembre 2013, in particolare l'art. 56;

sentito il parere del Servizio fitosanitario federale, di Agroscope Cadenazzo e delle cerchie interessate;

su proposta del Servizio fitosanitario cantonale,

decide:

1. Per il 2022 vige in tutto il Cantone Ticino il divieto di coltivare mais sulle superfici già interessate dalla stessa coltura nel corso dell'annata 2021 (divieto di ristoppio). Tale misura è valida anche per le seconde colture di mais e per le piccole parcelle di mais da polenta.

2. Durante il 2022 sussiste l'obbligo di estirpare eventuali ricacci di colture di mais precedenti che crescono in altre colture.
3. I Comuni collaborano segnalando tempestivamente al Servizio fitosanitario eventuali casi di ristoppio riscontrati sul loro territorio.
4. In caso di inosservanza del divieto di ristoppio, la coltura di mais deve essere distrutta tramite trinciatura, da eseguire a carico del proprietario o del gestore della parcella.
5. Restano riservate le sanzioni del Codice penale svizzero per disobbedienza a decisione dell'autorità (art. 292 CP).
6. L'inosservanza delle misure ordinate con la presente decisione è punibile con una multa fino a 10'000 fr. (art. 43 LAgr).
7. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone Ticino. L' eventuale ricorso non ha effetto sospensivo.
8. Comunicazione:
 - a tutti i coltivatori di mais del Cantone Ticino per il tramite di pubblicazione sul Foglio Ufficiale del Cantone TicinoInvio per e-mail:
 - a tutti i Municipi del CantoneInvio per posta raccomandata:
 - Servizio fitosanitario federale, 3000 Berna

PER LA SEZIONE DELL'AGRICOLTURA

Il Capo sezione:


Loris Ferrari

Il Funzionario responsabile:


Cristina Marazzi